



COMUNE DI ISPRA

PROVINCIA DI VARESE

GUIDA AI SERVIZI DEMOGRAFICI

STATO CIVILE

NASCITA

Chi deve rendere la dichiarazione di nascita?

A) Filiazione legittima, cioè figlio nato da genitori uniti tra loro in matrimonio:

- Padre;
- Madre;
- Procuratore speciale munito di procura speciale rogata da un notaio;
- Medico o ostetrica che ha assistito al parto;
- Altra persona che ha assistito al parto, doverosamente attestato dalla struttura sanitaria.

B) Filiazione naturale

- Padre o madre quando entrambi vogliono riconoscere il bambino;
- Padre quando è lui solo a riconoscere il bambino;
- Madre quando è lei sola a riconoscere il bambino;
- Procuratore speciale;
- Padre e madre, quando antecedentemente alla nascita, hanno effettuato il riconoscimento in ventre.

L'operatore che accetta la dichiarazione di nascita deve verificare che:

- 1) i genitori, padre e madre, che rendono la dichiarazione ,devono essere ultrasedicenni;
- 2) in presenza di filiazione naturale:

- la donna nubile deve dimostrare il suo stato civile dietro sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- la donna coniugata non può procedere al riconoscimento del figlio naturale a meno che non vi sia separazione consensuale o giudiziale, verbale di comparizione nel quale il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, omologato da almeno 300 giorni antecedente la nascita del figlio.

Dove è possibile effettuare la denuncia di nascita?

- A) Dinanzi al Direttore Sanitario del centro di nascita entro tre giorni;
 - B) Dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto entro dieci giorni;
 - C) Dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori entro dieci giorni.
- In caso di diversa residenza dei genitori, nel Comune di residenza della madre; nel Comune di residenza del padre, solo su richiesta, formalizzata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art.21 e 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e di cui si dà menzione nell'atto di nascita.

Se la dichiarazione è fatta dopo 10 giorni, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l'Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione dell'atto e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica.

Non è necessario avere testimoni per denunciare la nascita di un figlio.

Quale nome può essere attribuito ad un neonato?

A norma dell'art.34 del nuovo ordinamento dello Stato Civile,DPR n.396 del 3.11.2000, è vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella vivente, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.

E' possibile imporre nomi stranieri , ma devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere J K Y X W e anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome .

Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e composto da uno o più elementi (non superiore a tre), ma in quest'ultimo caso tutti gli elementi del nome devono essere riportati negli estratti e nei certificati di stato civile e di anagrafe.

Il recente regolamento di Stato Civile ha riconosciuto la possibilità di regolarizzare la posizione di coloro che hanno più nomi, utilizzati in modo non omogeneo nei documenti (codice fiscale, stato civile, documenti di identità, altro). Gli interessati, che hanno avuto attribuito un **nome composto da più elementi** , anche se separati tra loro, possono richiedere per iscritto all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita l'esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome nei vari certificati di stato civile e di anagrafe.Tale dichiarazione viene annotata sull'atto di nascita ed è comunicata all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza.

Chiunque vuole **cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome** o vuole cambiare il cognome, perché ridicolo o vergognoso, perché rivela origine naturale, deve inoltrare istanza al Prefetto del Comune di residenza o di nascita,indicando la motivazione e la modificazione che si vuole apportare.(L'istanza e i documenti sono esenti da bollo)

Chiunque vuole **cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome** deve inoltrare istanza al Ministero degli Interni , attraverso la locale Prefettura, indicandone le motivazioni. Il Ministero dell'Interno, se ritiene validi i motivi, emette un decreto definitivo di cambiamento. La competenza del Comune è quella di trascrivere il decreto definitivo e provvedere alle relative variazioni sui documenti di stato civile e d'anagrafe. (l'istanza va redatta in carta legale).

Il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma ,se maggiorenne, può scegliere di mantenere il cognome portato precedentemente o di aggiungere o anteporre ad esso quello del genitore che lo ha legittimato. Stessa facoltà è concessa al figlio maggiorenne che modifica il cognome a seguito della variazione di quello del genitore o del figlio naturale riconosciuto.

Quale ordinamento occorre eseguire per le dichiarazioni di nascita di figlio nato da padre o madre stranieri o da genitori entrambi stranieri?

- Per il figlio nato da un genitore straniero e uno italiano, la legge applicabile è quella italiana, in quanto il figlio, nato da padre o madre di cittadinanza italiana è cittadino italiano.

- Per il figlio nato da genitori stranieri, ai sensi degli artt.35 e 36, legge 218/95, la legge applicabile è quella dell'ordinamento dello Stato a cui essi appartengono, per cui l'Ufficiale dello Stato Civile o il Direttore Sanitario che redige l'atto, dovendo attribuire il cognome sulla base della legge nazionale straniera, dovrà inserire nell'atto stesso la formula: "Ai sensi degli artt. 35 e 36,legge 218/95, il dichiarante afferma che, sulla base della propria legge nazionale, il bambino assumerà il cognome di.....".

Per i figli naturali, i cittadini stranieri dovranno produrre all'Ufficiale dello Stato Civile o al Direttore Sanitario, una dichiarazione consolare o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva da cui si evinca la possibilità per il cittadino di effettuare il riconoscimento ai sensi della propria legge nazionale (art.35, legge 218 del 31.5.95).

Chi e come un cittadino o cittadina può riconoscere un figlio naturale?

Un bambino, nato da una unione naturale, può essere riconosciuto :

- al momento della nascita da entrambi i genitori e prende subito il cognome del padre;
- successivamente alla nascita dalla madre ultrasedicenne;
- successivamente alla nascita dal padre ultrasedicenne con l'assenso della madre ; in questo caso, dopo il riconoscimento, per aver attribuito il cognome occorre rivolgere istanza al Tribunale dei Minori di Lecce ;
- in seguito a matrimonio dei due genitori;
- in un atto pubblico o in un testamento.

Il riconoscimento di un figlio ultrasedicenne può aver luogo solamente con il suo assenso.

Il riconoscimento può essere fatto anche in "pancia", cioè prima della nascita, da entrambi i genitori.

Dove si trascrivono i decreti di adozione?

- nel comune di nascita i decreti relativi ai minori nati e residenti in Italia;
- nel comune di residenza i decreti relativi a minori stranieri

N. B. Per i minori stranieri in stato di affidamento preadottivo è d'obbligo l'iscrizione anagrafica previa regolarizzazione e rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura competente.

MATRIMONI

Dove si richiedono le pubblicazioni?

Il matrimonio è regolato dal codice e da leggi speciali in relazione al rito scelto degli sposi. Il Codice Civile prevede che il matrimonio sia preceduto dalla pubblicazione. Al fine delle pubblicazioni i nubendi devono inoltrare istanza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due .

Se gli sposi risiedono in Comuni diversi, L'Ufficiale dello Stato Civile , a cui è stata chiesta la pubblicazione, provvedere a richiederla anche all'Ufficiale dello S.C. del Comune in cui risiede l'altro , se all'estero all'autorità diplomatica o consolare.

Se la pubblicazione è stata inoltrata presso l'autorità consolare o diplomatica, questa la richiede a sua volta al Comune di residenza attuale in Italia di uno degli sposi, che rilascia il nulla osta al matrimonio.

Il cittadino straniero, che vuole contrarre matrimonio in Italia, deve produrre il nulla osta ai sensi dell'art. 116 del c.c. o il certificato di capacità matrimoniale previsto dalla Convenzione di Monaco del 5.9.1980, se lo Stato di appartenenza è uno di quelli che hanno aderito alla Convenzione.

Ricevuta la richiesta delle pubblicazioni ed acquisita la documentazione d'ufficio, l'Ufficiale dello Stato Civile redige un processo verbale e provvede all'affissione presso l'albo pretorio della casa comunale con atto separato. Lo stesso rimane affisso per otto giorni consecutivi per eventuali reclami ed opposizioni; all'undicesimo giorno si può ritirare il certificato di eseguite pubblicazioni necessario per la celebrazione del matrimonio.

La durata delle pubblicazioni può essere ridotta su richiesta per comprovati motivi.

Quali sono i riti di celebrazione riconosciuti dalla Stato?

- Rito civile
- Rito concordatario
- Rito acattolico (Testimoni di Geova, Valdese, etc.)

Le sentenze di separazioni e di divorzio ,trasmesse dai Tribunali competenti ,non vanno trascritte, eccetto quelle pervenute dall'estero, ma annotate sull'atto di matrimonio.

MORTE

Chi dichiara il decesso e quando?

- Decesso avvenuto nella o fuori della propria abitazione: la denuncia è fatta a cura di un congiunto o convivente del deceduto o da persona delegata (incaricato di pompe funebri) o informata del decesso;
- decesso avvenuto in ospedali,istituti,collegi,ecc.: il direttore deve trasmettere avviso di morte all'Ufficiale dello Stato Civile; l'avviso ha valore di certificato necroscopico.
- decesso dove è richiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria (in caso di incidente o morte violenta etc.): il magistrato intervenuto deve trasmettere avviso di morte ed autorizzazione al seppellimento all'Ufficiale dello Stato Civile; l'avviso ha valore di certificato necroscopico.

La dichiarazione è fatta non oltre le 24 ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile dove questo è avvenuto o dove il cadavere è stato depresso.

Per la dichiarazione di morte occorre esibire un documento di riconoscimento e il certificato necroscopico, che viene rilasciato da un sanitario nominato dall'A.S.L.

La salma non può essere sepolta senza il permesso di seppellimento ,autorizzazione rilasciata da parte dell'Ufficiale della Stato Civile.

Se il defunto è residente in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile trasmette copia dell'atto di morte al Comune di residenza.

Se si verifica la morte di persona sconosciuta o non è possibile rinvenire il cadavere,l'Ufficiale dello Stato Civile o altro pubblico ufficiale, venuto a conoscenza del fatto, redige processo verbale dell'accaduto e lo trasmette al Procuratore della Repubblica il quale,ottenuta l'autorizzazione del Tribunale ne ordina la trascrizione

Per procedere alla cremazione, occorre:

- l'iscrizione ad una Società che abbia tra i propri fini quello della cremazione del cadavere degli iscritti;
- oppure
- il testamento anche olografo (scritto a mano, datato e firmato dal defunto) dal quale risulti la volontà del defunto di essere cremato. In questo caso, deve essere depositato, anche dopo la morte, presso un notaio che provvederà alla pubblicazione;
- oppure
- una dichiarazione da rendere dopo il decesso dal coniuge o, in mancanza, dai parenti più prossimi del defunto (in questo caso occorre la dichiarazione di tutti i parenti dello stesso grado).

Occorrono inoltre:

- certificato medico attestante l'esclusione di causa di morte dovuta a reato;
- in caso di morte accidentale o sospetta, nulla osta alla cremazione dell'Autorità Giudiziaria.

CITTADINANZA

Il cittadino straniero o apolide, coniuge di cittadino italiano, può inoltrare domanda per l'acquisto della cittadinanza italiana, tramite la Prefettura, quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio, se risiede all'estero, qualora, al momento della adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 1, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e non sussista separazione personale dei coniugi. I termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

La cittadinanza italiana, può essere concessa su domanda dell'interessato da presentarsi tramite la Prefettura, nei seguenti casi:

- allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica, e in entrambi i casi vi risiede legalmente da almeno tre anni;
- allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
- al cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
- allo straniero extracomunitario che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Lo straniero nato in Italia, legalmente residente senza interruzione nello Stato sino al compimento della maggiore età. Può altresì acquistare la cittadinanza italiana se, prima del compimento del 19° anno di età, rende apposita dichiarazione all'Ufficiale di Stato civile del comune di residenza (art. 4, comma 2, Legge 91/92);

La Legge n. 94/2009 ha introdotto un contributo pari a € 200 per le istanze di concessione della cittadinanza e per le dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto o rinuncia.

Per altre informazioni, vista la complessità della materia, si possono richiedere informazioni all'Ufficio dello Stato Civile.

ANAGRAFE

I CERTIFICATI

Validità

- Tutti i certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modificazioni (es. morte, nascita ecc.) hanno validità illimitata.
 - I certificati con scadenza, avranno validità di 6 mesi.
 - I certificati anagrafici e le certificazioni di Stato Civile possono essere utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni o da chi gestisce un pubblico servizio anche oltre i termini di scadenza, sempre che l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
- Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità dell'attestazioni prodotte. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Dove si richiedono i certificati?

- I certificati anagrafici: residenza, stato di famiglia, cittadinanza italiana, esistenza in vita, stato libero, stato vedovile, anagrafico di nascita, godimento dei diritti politici, possono essere rilasciati solo dal Comune di residenza.
 - Sono previsti anche certificati plurimi o contestuali che raccolgono più certificati, per esempio: residenza, stato di famiglia e cittadinanza.
- Quando i documenti occorrenti per procedimenti amministrativi sono reperibili presso gli uffici di una pubblica amministrazione, devono essere acquisiti d'ufficio, altrimenti possono essere sostituiti dall'autocertificazione.

I CERTIFICATI RILASCIATI DALL'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO (COMPRESSE AUTENTICHE FIRME E COPIE) SONO SOGGETTE ALL'IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE, SALVO SPECIFICHE ESENZIONI PREVISTE DALLA LEGGE INDICATE NELLA TABELLA ALLEGATO B AL D.P.R. 642/1972 O DA ALTRE LEGGI SPECIALI.

Cambio indirizzo

Il cambio di indirizzo è lo spostamento della propria dimora abituale all'interno del Comune ove si è già residenti, l'interessato dovrà presentarsi per l'istanza di variazione allo sportello dell'ufficio anagrafe con idoneo documento di riconoscimento.

L'evasione della pratica del cambio di indirizzo prevede anche l'accertamento della Polizia Municipale presso l'indirizzo indicato dal richiedente.

Il cittadino ottiene, senza ulteriori richieste, l'aggiornamento dei dati relativi al cambio di indirizzo contenuti sui documenti:

- libretti di circolazione dei veicoli di proprietà e patente dei componenti il nucleo familiare interessati alla variazione di indirizzo
- tessere elettorali degli elettori componenti il nucleo familiare interessati alla variazione di indirizzo

Il tagliando da apporre sulla patente viene inviato a domicilio a cura della Motorizzazione Civile di Roma, di norma entro 180 giorni dalla data di chiusura della pratica.

Il tagliando da apporre sulla tessera elettorale viene inviato a domicilio, di norma entro 180 giorni dalla data di chiusura della pratica e comunque prima della consultazione elettorale più imminente.

Il cambio di indirizzo non comporta invece la necessità di aggiornare la carta di identità che resta valida comunque fino alla sua naturale scadenza.

L'anagrafe comunale, fornisce l'informazione delle variazioni di indirizzo intervenute

All'ASL, all'INPS, all'Agenzia delle Entrate e agli altri servizi comunali.

Se la richiesta di cambio di indirizzo viene respinta, il cittadino riceve tutte le informazioni utili per l'inoltro di una nuova domanda o per l'eventuale ricorso al Prefetto.

Cambio di residenza

Il cambio di residenza è la volontà del cittadino di stabilire la propria dimora abituale in un comune diverso da quello di provenienza. L'iscrizione all'anagrafe del Comune di Ispra è subordinata all'accertamento positivo da parte della Polizia Municipale presso l'indirizzo indicato dal richiedente .

L'immigrazione può avvenire su istanza del cittadino, oppure d'ufficio nel caso in cui i Corpi di Polizia abbiano verificato l'effettiva residenza dell'interessato. Per le CONVIVENZE (comunità, caserme, ricoveri, ordini religiosi) la richiesta di immigrazione deve essere inoltrata direttamente dal Capo convivenza.

Se la richiesta di cambio di residenza viene respinta, il cittadino riceve tutte le informazioni utili per l'inoltro di una nuova domanda o per l'eventuale ricorso al Prefetto. Il cambio di residenza non comporta la necessità di aggiornare la carta di identità che resta valida comunque fino alla sua naturale scadenza.

Per l'iscrizione anagrafica di cittadino italiano si dovranno presentare i seguenti documenti:

- Documento d'identità in corso di validità, di tutti i componenti la famiglia
- Codice Fiscale di tutti i componenti la famiglia
- Numero e tipo di patente, data di rilascio, Ente che ha rilasciato il documento (con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare titolari di patente);
- Numero della targa degli autoveicoli di proprietà dei diversi componenti della famiglia.

Per l'iscrizione anagrafica di cittadino straniero oltre ai documenti sopra descritti dovranno essere esibiti: passaporto - permesso/carta di soggiorno in corso di validità o altri documenti atti a dimostrare il requisito della regolarità del soggiorno nelle more del suo rilascio.

CITTADINI COMUNITARI

Dall'11 aprile 2007, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30/2007, la Carta di soggiorno è abrogata.

Il cittadino UE (a cui si aggiungono i cittadini di Svizzera, Norvegia, Liechtenstein, Islanda, Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano) possono liberamente circolare e soggiornare in Italia fino ad un massimo di 3 mesi senza formalità.

Alla scadenza, per essere regolarmente soggiornanti, devono iscriversi all'anagrafe del Comune in cui abbiano fissato la dimora abituale, il quale rilascerà a richiesta dell'interessato l'attestazione di regolarità del soggiorno.

Dopo 5 anni di regolarità di soggiorno in Italia, l'Ufficio Anagrafe rilascerà un certificato che attesterà il diritto al soggiorno permanente

DOCUMENTI NECESSARI

Iscrizione anagrafica di cittadino UE con autonomo diritto di soggiorno - LAVORO (A)

- 1) Passaporto valido o documento di identità equipollente
- 2) Codice fiscale
- 3) Documentazione che attesti l'attività lavorativa subordinata o autonoma (questo presupposto viene controllato, per i lavoratori subordinati tramite copia del contratto di lavoro e/o modello INPS o ricevuta di consegna al Centro per l'Impiego; per i lavoratori autonomi da certificato di iscrizione alla CCIAA o visura camerale e/o denuncia inizio attività o Partita IVA italiana)

4) Nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico (solo per rumeni e bulgari , fino al 31/12/2009 per lavori diversi da lavoro stagionale, agricolo, turistico alberghiero, domestico e di assistenza alle persone, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente specializzato)

5) Dimora abituale

Nota: gli stessi documenti sono richiesti per i familiari UE a carico di cittadino comunitario o italiano lavoratore

Iscrizione anagrafica di cittadino UE con autonomo diritto di soggiorno - NON LAVORO (B)

1) Passaporto valido o documento di identità equipollente

2) Codice fiscale

3) Dimora abituale

4) Reddito sufficiente: il reddito deve essere "spendibile" in Italia, o attraverso l'esibizione della costituzione di un conto corrente bancario o postale italiano o tramite esibizione di carta di credito spendibile in Italia. Il reddito può essere comprovato con una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e controllato come congruente sulla base dell'importo dell'assegno sociale rivalutato ogni anno.

5) Documentazione che attesti la copertura sanitaria: uno dei seguenti documenti:

- copertura assicurativa privata del paese straniero o italiana
- modello E106/109/120/121

Iscrizione anagrafica di cittadino UE con autonomo diritto di soggiorno - STUDIO O FORMAZIONE PROFESSIONALE (C)

1) Passaporto valido o documento di identità equipollente

2) Codice fiscale

3) Dimora abituale

4) Reddito sufficiente

5) Documentazione che attesti l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto

6) Documentazione che attesti la copertura sanitaria: uno dei seguenti documenti:

- copertura assicurativa privata del paese straniero o italiana
- modello E106/109/120/121

Iscrizione anagrafica di familiare UE collegato al richiedente UE o italiano (studente o non lavoratore) (D)

1) Passaporto valido o documento di identità equipollente

2) Documentazione che attesti la copertura sanitaria. Non occorre per il familiare di un lavoratore

3) Documentazione che attesti la qualità di familiare (coniuge, discendenti, diretti fino a 21 anni o carico o a carico del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. L'essere a carico può essere documentato con una dichiarazione sostitutiva mentre i documenti devono essere in regola con le norme attinenti la traduzione ed eventuale legalizzazione o apostilla)

4) Residenza del familiare o attestazione di richiesta di residenza dello stesso

Iscrizione anagrafica di familiare EXTRA-UE collegato al richiedente UE o italiano (E)

1) Carta di soggiorno EXTRA UE per familiare di un cittadino italiano o comunitario (deve essere verificato il rapporto familiare mentre per i restanti requisiti sarà la Questura ad intervenire attraverso la produzione della Carta di soggiorno)

2) Passaporto e Codice Fiscale.

I cittadini UE che hanno una carta scaduta devono recarsi in Anagrafe con la carta/permesso presentando tutti i documenti secondo le casistiche riportate in da A a D

Trasferirsi all'estero

L'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) - comprende tutti i cittadini italiani residenti all'estero e consente di accertare i movimenti anagrafici effettuati dagli stessi, all'estero e in Italia.

Il Comune di Ispra iscrive nella propria AIRE, cancellandoli contemporaneamente dall'anagrafe della popolazione residente:

- i cittadini che dopo un periodo di permanenza all'estero superiore ai dodici mesi chiedano al Consolato competente l'iscrizione;
- i cittadini nati fuori del territorio nazionale, il cui atto di nascita è stato trascritto al Comune di ISPRA;
- coloro che acquisiscono la cittadinanza continuando a risiedere all'estero.

Iscriversi all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero e dichiarare eventuali cambi di residenza o di abitazione consente:

- di ottenere certificati dal Comune di iscrizione e dal Consolato nella cui circoscrizione si è residenti,
- di esercitare con regolarità il diritto di voto.

CARTE D' IDENTITÀ E DOCUMENTI PERSONALI

Il Comune di Ispra può rilasciare la carta d'identità cartacea.

Il Decreto legge n. 112 del 25.6.2008 ha prorogato la validità della carta di identità da cinque a dieci anni.

Tale disposizione vale anche per le carte di identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge, ossia per tutte le carte ancora valide il 26.6.2008. Per l'aggiornamento occorre recarsi al Comune, dove sarà apposto un apposito timbro di proroga per altri 5 anni. Le carte scadute alla data del 25.6.2008 devono essere rinnovate.

Per gli italiani residenti all'estero ed iscritti nell'AIRE, se il rilascio è avvenuto presso un Comune Italiano, è possibile ottenere l'attestazione di validità dal Consolato.

Chi può ottenere la carta d'identità?

I cittadini con la carta d'identità scaduta e i giovani al compimento del 15° anno di età.

La carta d'identità può essere rinnovata 6 mesi prima della scadenza, previo ritiro del vecchio documento.

E' stata soppressa l'indicazione dello stato civile nei documenti di riconoscimento, salvo esplicita richiesta dell'interessato, nella cui circostanza sarà indicata la dizione di "Stato Libero" o "Coniugato".

Cosa occorre

Occorre avere con se' la Carta scaduta, o un documento di riconoscimento in corso di Validità, 3 fotografie recenti.

Per i cittadini stranieri occorre produrre il permesso o la carta di soggiorno in originale, ma non può essere valida per l'espatrio.

La carta d'identità costa euro 5,42.

Se la carta è stata smarrita o rubata, per ottenerne una nuova occorre presentare denuncia di smarrimento o furto del documento effettuata presso i Carabinieri o gli uffici della Polizia di Stato.

Per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio per i minori tra i 15 anni (compiuti) ed i 18 anni è richiesto il consenso di entrambi i genitori, i quali possono apporre la firma sul modulo predisposto. In caso di impossibilità di uno dei due genitori a recarsi personalmente allo sportello è sufficiente produrre una dichiarazione in carta semplice di assenso all'espatrio firmato dal genitore assente, corredato da fotocopia del suo documento di identità in corso di validità.

Per i minori di anni 15 viene rilasciato il certificato di nascita (con validità annuale), che dovrà essere convalidato dalla Questura di Varese.

N.B. il documento può essere rilasciato ai soli cittadini italiani

Per il rilascio è necessario presentare:

-domanda (scarica il modello);

-2 Foto tessera;

-Copia del documento di identità dei genitori in corso di validità;

Fino ai 14 anni il minore deve viaggiare accompagnato dai genitori o da persona indicata sul documento.

Nel caso in cui il minore di anni 14 debba espatriare accompagnato da persona non indicata sul documento è necessario compilare una dichiarazione (scarica il modello) da presentare in duplice copia alla Questura per la vidimazione.

Alla dichiarazione vanno allegate:

- copie carte identità genitori;

- copia carta identità accompagnatore.

PASSAPORTO

“AGENDA PASSAPORTO”

Il nuovo servizio in funzione presso il Comune, permette all'interessato di **PRENOTARE** in giorni prestabiliti la consegna della domanda di rilascio passaporto.

I cittadini possono accedere direttamente al sito <https://www.passapotonline.poliziadistato.it> .

I cittadini sprovvisti del collegamento internet potranno rivolgersi al Comune di residenza o presso la caserma dei Carabinieri per richiedere la prenotazione dell'appuntamento per il rilascio del passaporto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Anagrafe.

AUTOCERTIFICAZIONE

Che cosa è l'autocertificazione?

Già dal 1968 la legge n.15 prevedeva l'autocertificazione, ma non è stato mai attribuito da parte dei cittadini e soprattutto da parte delle Pubbliche Amministrazioni, un

giusto valore ed un uso corretto.

La Bassanini-bis la rilancia, il suo regolamento attuativo ,D.P.R. 403/98, ridisegna interamente la sua normativa con importanti riflessi sull'attività quotidiana , il D.P.R. 445/2000 ne riconferma la sua validità.

Ogni cittadino può presentare al posto dei certificati richiesti da una Pubblica Amministrazione, o da gestore di pubblici servizi, o da privati che la riconoscono, un'autocertificazione, cioè una dichiarazione che sostituisce il certificato senza l'obbligo di presentarlo in un secondo tempo per dimostrare:

- Data e luogo di nascita
- Residenza
- Cittadinanza
- Godimento dei diritti politici
- Stato civile, coniugato, vedovo, separato o divorziato
- Stato di famiglia
- Esistenza in vita
- Nascita del figlio
- Decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
- Posizione rispetto agli obblighi militari
- Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
- Titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, aggiornamenti e qualificazione tecnica
- Situazione reddituale o economica
- Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- Stato di disoccupazione, qualità di pensionato o di studente o casalinga
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore.
- Qualità di vivente a carico

Chi può autocertificare?

I cittadini italiani

I cittadini dell'Unione europea.

Gli extracomunitari residenti in Italia, limitatamente ai dati verificabili presso le Pubbliche Amministrazioni Italiane.

Cosa non si può autocertificare?

Non possono essere sostituibili dell'autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà si possono dichiarare stati, fatti e qualità personali e di altre persone a diretta conoscenza dell'interessato .

Le dichiarazioni devono essere firmate o davanti al dipendente addetto a riceverle, o trasmesse ,anche via fax, con allegata la fotocopia di un documento di identità.

E' possibile attestare con tale dichiarazione anche che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale ed essa ha valore di copia autentica nei concorsi per titoli e non va autenticata.

Le dichiarazioni comprese in una istanza ad una Pubblica Amministrazione o Gestore di pubblico servizio o non comprese ma, comunque, richiamate nell'istanza medesima o ad essa collegate, anche se prodotte non contestualmente, non vanno autenticate, come non va autenticata l'istanza, se presentata personalmente o inviata unitamente ad una fotocopia di documento di riconoscimento.

Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata ad un soggetto privato , la stessa va autenticata ai sensi di legge .

ATTENZIONE!

Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non possono essere dichiarate situazioni che non riguardino fatti già avvenuti e conosciuti dal dichiarante, come:

- l'assunzione di un impegno, anche rivolto ad una Pubblica Amministrazione che si sostanzia in manifestazioni di volontà circa il fare o non fare in futuro qualcosa. Sono ammesse, invece, le dichiarazioni d'impegno previste da bandi per la partecipazione ad un concorso o per ottenere un determinato provvedimento da una Pubblica Amministrazione o sono contenuto di legge, come ad esempio le agevolazioni per la prima casa per coloro che si impegnano a contrarre matrimonio entro un certo termine;
- le dichiarazioni a contenuto negoziale che sono invece regolate dal C.C.
- le accettazioni di incarichi e le rinuncia ai medesimi;
- la dichiarazione di procura o di rappresentanza in virtù della quale un soggetto è autorizzato per legge a sostituirsi ad un altro soggetto. E' prevista, invece, la dichiarazione di delega, che è lo strumento giuridico in virtù del quale un soggetto, delegato, riceve semplicemente la estrinsecazione materiale di un provvedimento amministrativo che si è già perfezionato a favore di un altro soggetto, delegante: Es. la delega a riscuotere una pensione. In quest'ultimo caso la firma va autenticata.

Chi può autenticare la sottoscrizione in calce alla dichiarazione sostitutiva di notorietà o in calce ad istanze, dove prevista?

La firma può essere autenticata presso i notai, cancellieri, Segretario Comunale o dal funzionario incaricato dal Sindaco, indipendentemente dal Comune di residenza dello stesso dichiarante, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, identificato ai sensi della legge 241/90.

Il precitato DPR ha eliminato i testimoni per coloro che non sanno o non possono firmare per impedimenti fisici o per analfabetismo le dichiarazioni affidando al pubblico ufficiale il compito di attestare le cause di impedimento.

Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per ragione di salute, un parente prossimo (moglie , figlio o altro parente fino al III grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa indicando l'esistenza di un impedimento temporaneo per ragione di salute, davanti al pubblico ufficiale che deve accertare l'identità della persona che ha reso la dichiarazione.

I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università, o richiesti dagli uffici della motorizzazione civile, o dai Comuni nell'ambito dei procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dall'autocertificazione, salvo verifica da parte delle amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni. Per agevolare i cittadini le Amministrazioni devono mettere a disposizione la modulistica facsimile per l'autocertificazione.

Il pubblico ufficiale o funzionario pubblico che non ammette l'autocertificazione, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art.328 del C.P. e rischia di essere punito per omissione o rifiuto d'ufficio, in applicazione all'art. 74 del DPR 445/2000.

I dati trasmessi devono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti e saranno tutelati a norma della legge 675/96

ATTENZIONE! Non effettuare dichiarazioni non veritiere, pena la decadenza immediata dai benefici eventualmente ottenuti e l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Autentica di firma per passaggio di proprietà di beni mobili registrati !

A partire da lunedì 17 luglio, nel caso di cessione di un veicolo, la firma sul documento di vendita potrà essere autenticata anche presso gli uffici anagrafici del Comune di Brindisi. Dall'entrata in vigore del Decreto Legge 223 del 4 luglio 2006 (il cosiddetto pacchetto Bersani "Norme sulla concorrenza e i diritti dei consumatori"), infatti, non è più

obbligatoria l'autentica notarile per gli atti relativi al passaggio di proprietà di automobili, motocicli e rimorchi. Il venditore potrà recarsi in una delle anagrafi comunali per autenticare la firma apposta nell'atto di vendita redatto sul retro del modello NP-1B (certificato di proprietà) nel riquadro T. (L'autentica va in bollo) .In caso di regime patrimoniale di comunione dei beni, occorrerà l'autenticazione delle firme di entrambi i coniugi. Attenzione, per il completamento della pratica (trascrizione e pagamento delle relative imposte) l'atto dovrà essere successivamente portato presso uno degli uffici provinciali dell'Acì o della Motorizzazione civile, oppure una delegazione degli Automobile Club oppure ancora presso un'agenzia o studio di consulenza automobilistica. Gli stessi uffici e le agenzie di consulenza potranno anche autenticare le firme e, quindi, espletare l'intera pratica del trasferimento di proprietà.

AUTENTICA DI COPIA

L'autenticazione di un documento può essere effettuata dal funzionario competente dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il quale l'originale è depositato, da quello al quale deve essere presentato il documento, nonché da un notaio, cancelliere, Segretario Comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

Possono essere autenticate le copie:

- a) di atti e documenti amministrativi che siano pubblici;
- b) di atti di natura privata ;
- c) gli estratti di libri, opuscoli, pubblicazioni a stampa, considerando "originale" ogni esemplare stampato di un'opera; copie che devono essere presentate ad una pubblica amministrazione.

L'autenticazione può essere resa anche attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta ma non autenticata, in cui si dichiara che la copia di un titolo di studio o di servizio , per esempio, è conforme all'originale. A tale dichiarazione , che è esente da bollo, va allegata la fotocopia di un documento di identità.

La copia autenticata ha validità senza limiti di tempo e l'imposta di bollo rimane quella pagata nella misura vigente al momento dell'autenticazione.

UFFICIO ELETTORALE

Lo sportello gestisce:

I residenti in Ispra o iscritti all'A.I.R.E. con diritto di voto. Gli aventi diritto al voto ricevono la tessera elettorale. Nel caso in cui la tessera venga smarrita o deteriorata potrà essere richiesto un duplicato della stessa.

L'iscrizione all'albo dei Presidenti di Seggio elettorale.

L'iscrizione all'albo degli Scrutatori di Seggio elettorale.

Allo sportello potrà essere richiesta ogni informazione riguardante il Servizio.

LEVA

Quali sono i compiti dell'ufficio leva comunale:

Dal 1° gennaio 2005 è sospesa la chiamata per lo svolgimento del servizio di leva obbligatorio (Legge n. 226 del 23 agosto 2004).

L'Ufficio leva aggiorna i ruoli matricolari comunali, sulla base delle comunicazioni che intercorrono fra Comuni in seguito ai movimenti migratori della popolazione maschile; comunica ai Distretti Militari le variazioni anagrafiche e i decessi degli inseriti.